

COMUNE DI LATTARICO Provincia di COSENZA

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.	07				
Del	28.07.2023				

OGGETTO

Modifica e integrazione Regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento della Delibera ARERA n. 15/2022 ess.mm., di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.=

L'anno duemilaventitre il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 17,49 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla *prima* convocazione in sessione *ordinaria,* che è stata partecipata ai signori consiglieri ai sensi dell'art. 47 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI			P	A	CONSIGLIERI		P	A
1	BLANDI An	tonella		SI		8	SCIGLIANO Romeo	SI	
2	FERRO Vale	FERRO Valentino				9	GOLEMMĖ Massimo	SI	
3	D'AGOSTINO Mario				SI	10	FUSCO Dario.	SI	
4	RUFFOLO F	UFFOLO Pierluigi			SI	-11	TROTTA Angela	SI	
5	DE BONIS Vincenzo			SI		12	DE CARO Francesco	SI	
6	IANNUCCILLI Tonio Morgan			SI		13	MOLINARO Marco F.sco		SI
7	BELMONTE	MONTE Andrea			SI				
I	Presenti 9					Ass	enti	4	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dott.ssa *Antonella BLANDI* nella sua qualità di Sindaco-Presidente del consiglio comunale.

Assiste il Segretario Comunale *Dott. Giampaolo SANTOPAOLO*.

La seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Dott.ssa Emma PEDACE.

IL PRESIDENTE

riferisce sul punto "Modifica e integrazione Regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento della Delibera ARERA n. 15/2022 ess.mm., di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed invita i consiglieri comunali presenti a prendere le proprie determinazioni.

Entra in aula alle ore 17,57 il consigliere comunale Mario D'AGOSTINO.

Presenti: 10 Assenti : 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che lle Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- Che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 11 del 31.7.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato:

- **Che** con delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif ARERA (*Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente*), ha approvato il "testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
- **Che** l'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- **Che** l'appendice I Tabella 2 del TQRIF riporta gli obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio;
- Che l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità "costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio";

Visto che con la citata delibera l'Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti.

Dato atto:

- **Che** le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA, prescrizioni da contemperare con quanto concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e con le risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni, in secondo luogo;
- **Che** la stessa norma attributiva delle competenze all'Autorità fa salve comunque "le attribuzioni riservate alle autonomie locali" (art. 2, co. 14, legge 481/1995);
- Che questo Ente rientra nello schema 1 "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;
- Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica ed integrazione del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, apportando adeguamenti tesi a conciliare il rispetto delle prescrizioni regolatorie di ARERA con la legge speciale che governa l'ambito tributario TARI e con il potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie (art. 52 D. Lgs .n. 446/1995);
- Dato atto che le principali modifiche ed integrazioni da apportare al Regolamento riguardano:
 - > la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione;
 - > le tempistiche di emissione dell'avviso di pagamento;
 - la presentazione di reclami e richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati;
 - la rateizzazione del tributo;
 - > i rimborsi.
- Visto il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) comprensivo delle modifiche ed integrazioni apportate, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale all."A" e composto da n° 42 articoli e All. 1;
- **Ritenuto** di proporre l'approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2023;
- **Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
- Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art. 42 del D Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Richiamati:

- ✓ l'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- ✓ l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. 201/2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 in base al quale, al fine di acquisire efficacia, i

regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- Ritenuto dover provvedere in merito all'approvazione della modifica e integrazione del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), all'uopo predisposto e composto da n° 42 articoli con allegato n° 1 che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- **Visto** il parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile depositato in atti, espresso ai sensi del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.;
- Vista la L. 197/2022 (Legge Bilancio 2023);

Dato atto:

- > del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente
- della correttezza e regolarità delle procedure;
- della correttezza formale nella redazione dell'atto

Visti:

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- **Visto** il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico/Finanziario;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il nuovo testo regolamentare per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) adeguato alla delibera ARERA n° 15/2022 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale All. "A" e All n° 1 composto da n° 42 articoli;
- 3) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2023;
- **4) Di dare atto** che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI recate dall'art. 1, commi 641-668 della Legge 147/2013, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette, dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla disciplina

generale in materia di tributi locali oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

- **5) Di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- **6) Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, considerato che il regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2023;
- **7) Di trasmettere** il presente atto ad ARERA e ai Responsabili di Settore, ognuno per quanto di competenza;
- **8) Di pubblicare** il presente atto sul sito Web *Amministrazione Trasparente* -Sez. Disposizioni Generali Atti generali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;
- Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

dichiara il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - art. 134 - 4° comma - al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento;

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA	UFFICIO AMMINISTRATIVO.
Si esprime parere FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio
Data 28.07.2023	F.to Rag. Rocco CORRARO
You	3
PER LA REGOLARITA' CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE	
Data 28.07.2023	Il Responsabile del Servizio
Skos -	F.to Rag. Rocco CORRARO
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.	
PITARICO	
li Segretario Comunale	Il Presidente
F.to Dr. Gianpaolo SANTOPAOLO	F.to Dott.ssa Antonella BLANDI
103	
resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° consecutivi. Il Responsabile del Servizio F.to Antonio Ivan Cameriere F.	il Segretario Comunale .to Dr. Gianpaolo SANTOPAOLO
La suestesa deliberazione: è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva del 18/08/2000) del divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. Data: 28.07.2023	
È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.	II Responsabile del Servizio